

Convenzione con Fondazione IRCSS Istituto Neurologico "Carlo Besta" per consulenze di Neuroimmunologia Pediatrica

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Alberto Zoli**

E

La Fondazione IRCSS Istituto Neurologico "Carlo Besta" (di seguito denominata Fondazione Besta), con sede in Milano, in Via Celoria 11, C.F. 01668320151, P.IVA 04376340156, nella persona del Direttore Generale **Dott. Angelo Cordone**, domiciliato per la carica presso il citato ente.

PREMESSO

- che la Fondazione Besta con nota mail del 18/06/2026 ha richiesto il rinnovo di una convenzione avente ad oggetto consulenze di Neuroimmunologia Pediatrica;
- l'ASST Niguarda, attraverso la S.C. di Pediatria, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze ed è disponibile a garantire, dietro corrispettivo, le prestazioni richieste per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15-*quinquies* del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 91 comma 2 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto in data 23/01/2024;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

Il presente accordo ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consulenze di Neuroimmunologia Pediatrica.

Per le attività di cui sopra verrà applicata la seguente tariffazione:

- € 500,00 ad accesso per accessi fino a 4 ore.

Art. 2 - Modalità operative

La Fondazione Besta si impegna a concordare direttamente con il direttore della struttura sanitaria dell'ASST Niguarda, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di accesso alla Fondazione Besta; le prestazioni dovranno essere effettuate entro 48 ore dalla richiesta, salvo rari casi in cui potrà essere richiesta una consulenza urgente.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura Complessa coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri della Fondazione Besta

La Fondazione Besta si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell'Azienda Ospedaliera, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Fondazione Besta con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

La Fondazione Besta assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e della Fondazione Besta.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ente, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a budget annuale o in alternativa un ordine a convalida** successivo all'emissione della fattura.

Nel caso in cui l'ASST Niguarda emetta fatture senza l'indicazione dell'ordine, per mancata generazione dello stesso da parte della Fondazione Besta, esse non potranno essere rifiutate come riportato nella nota di Regione Lombardia del 5 dicembre 2022 prot. A1.2022.00996023.

La Fondazione Besta trasmetterà trimestralmente, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla conclusione del trimestre, la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Data esecuzione prestazione
- Orario di esecuzione
- Prestazione eseguita
- Importo prestazione
- Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione.

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

La validità della convenzione decorre dal 01/07/2026 al 30/06/2029.

La convenzione potrà essere rinnovata per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della SS Area privata, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni.

Fermo restando quanto sopra, la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

Inoltre, qualora in corso di vigenza si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione o di atto integrativo.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa inclusa la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività professionale svolta.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare la Fondazione Besta, e di cui gli Autorizzati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di

protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

La Fondazione Besta e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, assorbiti nei rispetti PIAO vigenti, e Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, il rapporto fra le parti è disciplinato dal codice civile, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari in quanto applicabili.

Art. 11 - Codice etico

L'ASST Niguarda e la Fondazione Besta dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.ospedaleniguarda.it – www.istituto-besta.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 - Registrazione

La convenzione in oggetto:

è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.4.86, n. 131. Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa;

- è soggetta a imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella B, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni con onere a carico dei contraenti in egual misura. L'imposta di bollo è assolta dalla Fondazione Besta in modo virtuale come da autorizzazione della Direzione P.le II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano – Aut. N. 39334/2015 del 27.03.2015;

- è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Art. 13 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta
IL DIRETTORE GENERALE
Angelo Cordone

ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda
IL DIRETTORE GENERALE
Alberto Zoli

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.